



Città di Asti

MODALITA' PROCEDURALI
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'

(Approvato con D.C.C. n. 6 del 5.02.2018)

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. E' istituita, presso il Comune di Asti, la Commissione Comunale per la realizzazione delle pari opportunità' in campo economico, sociale, culturale e per l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità sociale.

ART. 2 – ATTRIBUZIONI

1. La Commissione, uniformandosi ai criteri di priorità dettati dalla Commissione nazionale:
 - svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nelle città di Asti
 - promuove progetti ed interventi tesi a favorire l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale in Materia di parità;
 - promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo all'elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità;
 - promuove iniziative, che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
 - favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dagli enti Locali, da soggetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo;
 - promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, individuale o collettiva;
 - favorisce l'attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed Enti pubblici e privati;
 - promuove ed organizza iniziative e servizi a livello territoriale in collaborazione con Enti e istituzioni e Organi Professionali.

ART. 3 – ATTIVITA'

1. La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro.
3. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono partecipare, su richiesta della Commissione, consiglieri ed esperti ed esperti, nonché funzionari di altre amministrazioni.

ART. 4 – RAPPORTI

1. La Commissione, in stretto rapporto con le altre istanze esistenti sul territorio che possono direttamente o indirettamente agire su materie affini, sviluppa praticamente rapporti con:
 - La Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna;
 - La Commissione Provinciale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna;
 - Analoghi comitati, commissioni e centri eventualmente istituiti nel Comune di Asti;
 - La commissione Provinciale per l'impiego, nella persona della Consigliera di Parità;
 - Gli analoghi organismi a carattere nazionale ed internazionale;
 - Gli istituti di ricerca e le università della provincia e della regione;
 - Gli enti locali e le amministrazioni pubbliche;
 - Le Associazioni economiche, sindacali, professionali e culturali operanti nel Comune;

ART. 5 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è costituita da un numero di persone, non inferiore a 20 e non superiore a 30, scelte fra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sociale sulla condizione femminile nei suoi aspetti
2. La Commissione si dota, al suo interno, di un Ufficio di Presidenza
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale. In caso di rinnovo la proposta di composizione viene formulata dalla Commissione uscente
4. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

ART. 6 – PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Sarà istituito un ufficio di Presidenza composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vicepresidente, dal/dalla Segretario/a e da due membri della Commissione
2. L'Ufficio di Presidenza sarà l'organo di coordinamento e di attuazione delle decisioni assunte dalla Commissione.
3. Il/la Presidente eletto/a a maggioranza assoluta dei componenti la commissione. Al/alla Presidente spettano: la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione al Sindaco del Comune circa le iniziative adottate. Delle stesse può relazionare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.
4. Il/la Vicepresidente, eletto/a con le medesime procedure, sostituisce il/la Presidente e ne assume il ruolo in caso di impedimento.
5. Il/la Segretario/a e i due membri dell'ufficio di Presidenza sono eletti – con votazioni distinte – a maggioranza relativa dei componenti la Commissione: risultano elette e componenti con maggior numero di voti

ART. 7 – CONSIGLIERE COMUNALE E CONSIGLIERA DI PARITÀ

1. Della Commissione comunale per le pari opportunità fanno parte di diritto le Consigliere e le Assessore comunali in carica e la Consiglieria di Parità
2. Alle Consigliere e alle Assessore comunali in carica, per le incombenze conseguenti all'attività della Commissione, sarà riconosciuto il trattamento previsto per le Commissioni Consiliari Permanenti, escluso il gettone di presenza, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 8 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal/dalla Presidente.
2. Può altresì essere convocata, in via straordinaria per la trattazione di determinati argomenti, da almeno un terzo dei/delle componenti quando ne facciano richiesta scritta. In tal caso la seduta deve accadere entro 10 giorni da quando la richiesta è pervenuta al/alla Presidente.
3. La convocazione della Commissione è fatta con avviso scritto
4. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle proposte formulate dalla stessa Commissione delle riunioni precedenti.
5. In caso di convocazione straordinaria, l'O.d.G. è indicato nella richiesta formale di convocazione.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO

1. Le sedute sono valide se è presente la metà più una dei/delle componenti.
2. Le decisioni della Commissione vengono assunte con voto palese.
3. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della metà più una dei/delle presenti.
5. E' richiesta invece la maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti la Commissione per proposte di modifica dl Regolamento.
6. Dopo tre assenze ingiustificate il/la componente decade dalla nomina
7. Le sedute della Commissione sono aperte alla cittadinanza. Spetta all'Ufficio di Presidenza di concedere il diritto di intervento alle persone non componenti la Commissione.

ART. 10 – VERBALIZZAZIONE

1. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura della segreteria.
2. I/le componenti che vogliono far risultare a verbale la loro dichiarazione la dettano o ne consegnano il testo scritto. Il verbale è distribuito alle componenti nella successiva seduta della Commissione ed approvato in quella seguente. E' firmato dal/dalla Segretario/a e dal/dalla Presidente.
3. I verbali, una volta approvati e qualora contengano riferimenti all'attività amministrativa, sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Capigruppo consiliari.

ART. 11 – INFORMAZIONE

1. La Commissione redige una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette al Consiglio Comunale.
2. Essa, inoltre, provvede a diffondere periodicamente informazioni sulle iniziative svolte

ART. 12 – NORMA FINANZIARIA

1. La Commissione si avvale ad utilizza le strutture, i mezzi e le risorse comunali, secondo la normativa dello Statuto comunale. Per gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione Comunale viene istituito apposito capitolo nel bilancio comunale, con adeguato stanziamento.